



TRIBUNALE di MILANO

Sezione II Civile – crisi d’impresa

ORDINANZA

Ordinanza di conferma delle misure protettive e di concessione delle misure cautelari

Il giudice dott.ssa [REDACTED] nel procedimento iscritto al N. 12129 /2025 VG

letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato in data 31.10.2025 con il quale [REDACTED]

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA [REDACTED] rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Bruno Inzitari, Maria Rita Schiera e Andrea Antonello, giusta procura alle litigi in atti ha chiesto la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori (*erga omnes*) per tutta la durata delle trattative, nonché in via cautelare di “*1) disporre con decreto inaudita altera parte, per tutti i motivi indicati in atti, nei confronti di: - quanto al solo Banco BPM: a. la sospensione dei futuri obblighi di versamento delle somme dovute in relazione ai contratti di Mutuo BPM e Finimport BPM; b. l'inibitoria della possibilità di escutere la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale s.p.a. in relazione ai contratti di Mutuo BPM e Finimport BPM; c. l'inibitoria di procedere a forme di recupero, quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni, dei crediti derivanti dai contratti di affidamento e di finanziamento in essere; - quanto alla sola ISP: a. l'inibitoria della possibilità di sospendere e di revocare gli affidamenti e le linee di credito in attesa della conferma delle misure protettive; - quanto al Banco BPM e ad ISP: a. l'inibitoria della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine di pagamento delle rate a scadere e/ o di revocare e/ o risolvere i contratti in essere in pendenza di trattative a fronte di inadempimenti verificatisi dopo la pubblicazione dell'Istanza ex art. 12 CCII; b. l'inibitoria di procedere con la segnalazione della Società alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; 2) all'esito dell'udienza di cui all'art. 19, comma terzo, CCII: confermare tutte le misure cautelari già assunte con decreto inaudita altera parte, ovvero, in difetto di loro accoglimento con decreto, provvedere su di esse all'esito della instaurazione del contraddittorio con i rispettivi destinatari, disponendo l'adozione delle misure medesime, per la durata massima di centoventi giorni”*

richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;

rilevato che la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza all’esperto nonché ai creditori;

lette la memoria di costituzione depositata dal creditore intervenuto (INPS);

esaminata la documentazione prodotta dalle parti;

esaminato il parere dell’esperto;

sentiti le parti all’udienza;

osserva quanto segue.

1. La domanda, il parere dell’esperto e la posizione dei creditori

[REDACTED] - operativa nel settore della distribuzione commerciale - ha rappresentato di



trovarsi in una condizione di crisi economico/finanziaria a causa di squilibri finanziari generati da mancati incassi e flussi di cassa, spiegandone le ragioni, nonché di aver di aver già adottato alcune iniziative e ha pertanto affermato la possibilità di elaborare un piano per il superamento di detta condizione, le cui linee guida prevedono in sintesi, sotto il profilo finanziario, il mantenimento/ripristino linee di credito commerciali (anticipi import e fatture), la rinegoziazione debito verso Agenzia delle Entrate (Euro 697.364) ed eventuale apporto soci, nonché sotto il profilo industriale ed operativo la diversificazione clientela, l'ampliamento gamma prodotti e il miglioramento marginalità (target 18-20%), nonché il completamento stagione commerciale Q4 2025, lo sdoganamento merci bloccate (valore ~Euro 600.000), l'evasione ordini confermati GDO (valore stimato Euro 3.500.000 Q4), l'ottimizzazione costi operativi (-10% su spese generali) e la rinegoziazione condizioni con fornitori cinesi.

L'esperto ha formulato parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Il creditore Inps, costituitosi e comparso all'udienza, si è riportato alla memoria depositata, ed in particolare non si è dichiarato contrario ad intraprendere trattative, rimettendosi alla valutazione del giudicante.

2. Principi generali in materia di misure protettive e misure cautelari nella composizione negoziata

A fronte della domanda del debitore, della posizione dei creditori, del parere dell'esperto, nonché del quadro fattuale e documentale, giova premettere, seppure brevemente, alcuni principi generali in materia di composizione negoziata e nello specifico in tema di conferma delle misure protettive, nonché di concessione delle misure cautelari.

Come noto, la composizione negoziata non è una procedura giurisdizionale né tantomeno uno strumento di risoluzione della crisi, ma un *iter* per il raggiungimento della soluzione della crisi, “un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale”, attraverso il quale il debitore che si trova in una situazione di crisi e d’insolvenza o soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario intende perseguire il risanamento tramite le soluzioni di cui all’art. 23 CCII.

Inoltre, il nuovo quadro normativo non esclude la possibilità che tale percorso possa essere avviato anche dall’impresa che in trova in uno stato di insolvenza, purché “prospetticamente risanabile”, essendo questo “l’elemento caratterizzante” la composizione negoziata e quindi la direzione verso la quale la riforma del CCII ha inteso orientarsi.

Ruolo centrale è rivestito dall’esperto, professionista terzo, indipendente, imparziale e riservato, che ha il compito di facilitare le trattative e favorire gli accordi.

In particolare, proprio in virtù del predetto elemento caratterizzante la CNC, l’esperto è chiamato a ricercare dove stia il corretto punto di equilibrio tra l’interesse dell’imprenditore a risanarsi, gli interessi dei creditori al proprio soddisfacimento e l’interesse di ulteriori parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative (parte interessate al risanamento), raccogliendo innanzitutto le informazioni sulle concrete possibilità di risanamento dal confronto tra il debitore e i creditori e le eventuali ulteriori parti interessate, verificando poi la coerenza di tali informazioni e agevolando, infine, la composizione di tali interessi verso l’individuazione delle soluzioni più idonee a superare la situazione di crisi.

conseguentemente il debitore, *in primis*, ma anche i creditori e ogni altro soggetto interessato, hanno il dovere di “sedersi intorno al tavolo negoziale” in modo trasparente, fornendo informazioni chiare e complete.

In particolare, ai sensi dell’art. 4 CCII il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato hanno l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Quanto al debitore, il successivo comma 2 specifica il contenuto di tale obbligo. Nello specifico, il debitore, fin dalla fase delle trattative, “*ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate*” (lett. a), nonché “*assumere tempestivamente le iniziative idonee all’individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori*” (lett. b) e “*gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori*”. Non solo, ma ai sensi dei commi 4, 5, e 6 dell’art. 16 “*L’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (co. 4). Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato (...)* (co. 5). Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto e rispettano l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. (...) (co. 6)”.

Quanto ai creditori e a tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, il co. 3 dell’art. 4 CCII specifica che essi “*hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite*” e rinvia al contenuto dell’articolo 16, commi 5 e 6, già sopra richiamati.

Ciò premesso, nelle procedure concorsuali un fenomeno tipico e necessario è quello della protezione del patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari dei singoli creditori, al fine di evitare la disgregazione del valore aziendale e al contempo tutelare l’interesse dell’intera massa dei creditori, impedendo quindi che taluni creditori possono precostituirsit situazioni di vantaggio.

E’ stato pertanto previsto anche nell’ambito della composizione negoziata, che si ribadisce non è una procedura concorsuale, un meccanismo di protezione in favore del patrimonio dell’imprenditore al fine di garantire lo svolgimento delle trattive, e quindi funzionale al buon esito del percorso del risanamento intrapreso.

E’ qui che si s’innesta “una procedura giurisdizionale incidentale” nell’ambito di una composizione pattizia di natura stragiudiziale, in quanto il CCII ha stabilito che **taли misure protettive** sono soggette ad un regime di applicazione semi-automatica, nel senso che sono efficaci dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, ma sono soggette al vaglio del Tribunale, chiamato immediatamente a confermare, modificare o revocare tali misure.

Tale soluzione normativa trova la sua *ratio* nel contemporamento tra opposte esigenze, l’interesse economico del debitore al risanamento e le aspettative dei creditori, tenuto conto che, in una sede pattizia, quale appunto la composizione negoziata, ad una parte (i creditori) ancora prima di trattare viene impedito



di promuovere azioni individuali o inibito il proprio potere di autotutela negoziale.

Innanzitutto il compito più immediato che la legge pone a carico del giudice è quello di instaurare il contraddittorio tra il debitore, i creditori e l'esperto. Il giudice, poi, è tenuto ad accettare la tempestività del ricorso, ad emettere il provvedimento di fissazione dell'udienza entro un termine perentorio, nonché a verificare la documentazione prodotta in conformità con l'art. 19 co. 2 CCII. Sotto tale ultimo profilo, giova qui osservare, che tale ultima disposizione in aderenza ai doveri informativi e di buona fede, sopra enunciati, impone all'imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata di produrre documentazione contabile (bilanci approvati degli ultimi tre esercizi – e, in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio - una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata) nonché *“un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare”*, una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e l'accettazione dell'esperto.

Non solo, ma il giudice è tenuto a sentire l'esperto, che come sopra già detto, è la figura centrale della CNC, in ordine alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, nonché in merito all'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2 CCII (art. 19 co. 4 CCII).

Ed è qui che si comprende con maggiore chiarezza il perimetro della delibazione giudiziale. Se è vero che nella composizione negoziata il potere di sindacare l'effettiva perseguitabilità del risanamento è riconosciuto all'esperto¹, tuttavia non si può non affermare che inevitabilmente anche il giudice dovrà effettuare tale valutazione per decidere se la richiesta di protezione sia meritevole di accoglimento. Ciò in quanto la procedura giurisdizionale attivata con la richiesta di conferma delle misure protettive è pur sempre una fase che si apre all'interno della composizione pattizia. In altri termini, se non sussistono concrete possibilità di risanamento è gioco-forza ritenere che anche le misure protettive non possono essere confermate in quanto vi è alla base il medesimo quadro di partenza, ossia uno stato d'insolvenza non gestibile con un possibile e concreto risanamento. Ed è per questo, che, come emergerà nel proseguo della trattazione, il Tribunale non può non tener conto del parere dell'esperto, in particolare nell'ipotesi in cui, per quanto qui rileva, l'esperto non ha ancora verificato e ragionevolmente ritenuto l'assenza di idonee prospettive di risanamento. Certamente la valutazione va fatta in concreto e non può prescindere da una valutazione prognostica a carattere sommario da condursi con riferimento alle prospettive di successo delle trattative in corso.

Come noto, con il ricorso ex art. 18 co 1 CCII, la società in composizione negoziata può chiedere anche l'adozione di provvedimenti cautelari “necessari per condurre a termine le trattative”.

Al fine di comprendere il perimetro delle misure cautelari rispetto a quello delle misure protettive, giova richiamare le rispettive definizioni di cui all'art. 2 CCII, come da ult. modificato. Ai sensi dell'art. 2 lett. p) per «misure protettive» s'intendono *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni*

¹Si riporta il testo dell'art. 17 co. 5 terzo e quarto periodo CCII *“Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica rinnovata. Se non ritiene concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”*

o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza". Ai sensi della successiva lettera q) per «misure cautelari» vanno intesi "i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni".

Le misure protettive e le misure cautelari hanno entrambe natura provvisoria e sono entrambe strumentali al buon esito delle trattative, ossia mirano ad impedire che iniziative individuali dei creditori sul patrimonio e sull'impresa ostacolino il buon esito delle trattative, le seconde, invece, sono più propriamente misure conservative del patrimonio e dell'impresa.

Diverso è tuttavia sia il meccanismo di operatività, in quanto le misure protettive seguono un regime speciale di semi – automaticità, mentre le misure cautelari seguono le normali regole processuali che caratterizzano i procedimenti cautelari nel codice di rito, sia il contenuto delle misure, atipico per quanto riguarda le misure cautelari e tipico per quanto riguarda le misure protettive (in CNC).

In particolare, le misure protettive (nella composizione negoziata sono quelle indicate all'art. 18 co. 1 e co. 3) possono essere richieste *erga omnes* oppure soltanto nei confronti di alcuni creditori, e in ogni caso consistono nella generale inibitoria delle azioni esecutive e cautelari e in quella specifica inibitoria dell'autotutela negoziale di cui all'art. 16 commi 5 e 5 bis CCII.

Le misure cautelari, invece, devono necessariamente avere ad oggetto una misura specifica nei confronti di destinatari ben individuati ed inoltre va escluso che, per il tramite di un provvedimento cautelare, sia conseguibile l'anticipazione degli effetti che si produrranno con la conferma delle misure protettive.

Non solo, ma a ben vedere le misure cautelari possono essere accolte soltanto quando le stesse mirano ad assicurare temporaneamente le condizioni perché si possa giungere ad un buon esito delle trattative.

Inoltre, quanto ai consueti requisiti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*, essi assumono una connotazione del tutto peculiare. Il primo consiste nella verosimiglianza della titolarità del diritto, che in questa sede, si traduce nei medesimi presupposti per la conferma delle misure protettive ossia che sussistono ragionevoli e concrete prospettive di risanamento. Il secondo è rappresentato dal possibile pregiudizio che patirebbe la ristrutturazione qualora la cautela richiesta non fosse concessa. Più precisamente il *periculum in mora* risiede nel rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa.

La sussistenza di tali presupposti va verificata in concreto sulla base delle trattative in corso: queste, infatti, devono essere caratterizzate da concretezza e serietà (ossia dirette effettivamente al raggiungimento di un esito positivo) e condotte con corretta e buona fede.

3. Misure protettive nella CNC avviata da [REDACTED]

Nel caso di specie, alla luce della prospettazione delle parti e del compendio documentale depositato, nonché valorizzando le verifiche fatte dall'esperto e le motivate argomentazioni dallo stesso espresse nel suo parere, si ritiene che non può negarsi oggi la conferma generalizzata ed *erga omnes* delle misure protettive, per le seguenti ragioni.



L'esperto ha reso parere favorevole, evidenziando fin d'ora degli aspetti di cui la società non può non tener conto al fine della prosecuzione della composizione della crisi.

nello specifico, l'esperto ha sia fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, avendo interloquito con la società ed esaminato l'intera documentazione allegata all'istanza, nonché ravvisando le condizioni di squilibrio economico-patrimoniale-finanziario costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 e la concessione delle misure cautelari richieste ex art. 19), ma allo stesso tempo ha constatato la possibilità di prospettive di risanamento collegata ad attività e condotte che l'impresa deve nel più breve periodo porre in essere, ciò con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile, che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi.

In particolare, l'esperto ha indicato quali elementi positivi del piano, gli ordini confermati da clienti GDO per Q4 2025, le merci già acquistate/in transito, la stagionalità favorevole (Q4), l'organizzazione aziendale funzionante, la clientela consolidata e i fornitori affidabili, e pur avendo evidenziato, quali elementi critici *"Patrimonio netto gravemente eroso (quasi aggerato), Perdite economiche strutturali 2024-2025, Linee bancarie sospese nel momento più critico, Debito tributario rilevante (697K), Dipendenza totale da finanziamenti esterni, Marginalità basse e sotto pressione, Potere contrattuale GDO molto forte e Timing critico (stagione in corso)"*, ha dato atto che il risanamento è ragionevolmente perseguitibile sulla base dei seguenti elementi *"Modello di business funzionante (pre-crisi finanziaria), Clientela consolidata (GDO affidabile), Fornitori affidabili Organizzazione operativa funzionante Ordini confermati per Q4 2025 Merci già acquistate/in transito Stagionalità favorevole (Q4) Disponibilità soci ad apporto patrimoniale Possibilità soluzioni finanziarie alternative (factoring)"*.

L'esperto ha pertanto concluso in senso favorevole, evidenziando i seguenti dati *"l'esposizione bancaria: critica ma gestibile se: linee ripristinate o sostituite, il finanziamento bpm rinegoziato, l'ebitda effettivamente realizzato; esposizione contributiva corrente: gestibile esposizione tributaria: critica ma gestibile se: ottenuta rateizzazione almeno a 72 mesi, l'ebitda effettivamente realizzato, la disponibilità prestazioni garanzie se necessarie"* e che in ogni caso la *"la sostenibilità del piano è strettamente subordinata al contemporaneo verificarsi di: - ripristino circuito finanziario operativo - realizzo budget - Rateizzazione debiti tributari – Ricapitalizzazione"*.

Allo stato, pertanto, l'esperto non ha escluso la sussistenza di concrete possibilità di risanamento, ravvisabili in un incremento dei flussi di cassa, non solo attraverso la razionalizzazione delle risorse ma anche attraverso interventi straordinari e/o apporti di finanza esogena.

Parimenti nessuno dei creditori ha manifestato espressamente la propria contrarietà alla partecipazione iniziale alle trattative.

In tale contesto, non vi è pertanto alcuna ragione allo stato per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguitibile. Infatti, per un verso, come sopra già ampiamente sostenuto, l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso alla composizione negoziata della crisi, purché tale insolvenza sia *"prospetticamente risanabile"*. Per altro verso, in base alle inequivocabili e motivate dichiarazioni dell'esperto (sopra indicate) e considerato l'atteggiamento di apertura o comunque non di chiusura dei creditori, va valutato utile il percorso di risanamento intrapreso.

Ciò che ora occorre è che le trattative vengano proseguite alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e le indicazioni dell'esperto stesso; esperto al quale (e non al Tribunale) fa capo la responsabilità di



determinare l'archiviazione dell'istanza ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento.

I motivi espressi dal creditore intervenuto e le segnalazioni effettuate dall'esperto (sopra riportate) non sono quindi tali da non consentire un giudizio positivo di funzionalità delle misure protettive rispetto alle trattative, tenuto conto che il fine della composizione negoziata è proprio quello di consentire all'imprenditore, con l'intervento dell'esperto e di tutti i creditori, che il progetto di risanamento - allo stato embrionale - possa maturare e tradursi in uno degli strumenti di cui all'art. 23 CCII.

Tuttavia, s'invita la ricorrente, in virtù degli obblighi, sopra già enunciati, di buona fede e di collaborazione e di trasparenza, di dare seguito alle richieste di verifiche e alle proposte delle possibili strategie d'intervento per poter condurre trattative serie e concrete, formulate dall'esperto.

Allo stesso modo, si rammenta a tutti i creditori, compresi quelli qui costituitisi ed in particolare gli opposenti, a collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto, nonché a dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

In conclusione, nel contemperamento tra l'interesse economico del debitore al risanamento e l'interesse economico dei creditori e più nello specifico tra la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico del singolo creditore, non può negarsi oggi la conferma generalizzata delle misure protettive, esistendo alla luce del parere dell'esperto una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento ed essendo tali misure funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale, risultando utile il percorso di risanamento intrapreso, per il termine massimo di centoventi (120) giorni.

4. Misure cautelari nella CNC avviata da [REDACTED]

Passando ad esaminare la domanda di concessione delle misure cautelari per una durata pari a quella delle misure protettive, va innanzitutto osservato che la ricorrente ha formulato **plurime richieste cautelari**, che verranno valutate separatamente e secondo un ordine logico diverso da quello prospettato dalla ricorrente per le ragioni di seguito esposte.

4.1. Richiesta nei confronti degli istituti finanziari di garantire l'utilizzo delle linee operative e di ripristinare le linee operative

La ricorrente ha chiesto in via cautelare di “disporre ...nei confronti di ISP ...l'inibitoria della possibilità di sospendere e di revocare gli affidamenti e le linee di credito in attesa della conferma delle misure protettive”.

Trattasi di domanda cautelare inammissibile, in quanto con tale richiesta si chiede il riconoscimento di effetti tipici in parte già prodotti dalla pubblicazione della richiesta di misure protettive in parte che si producono da oggi con la conferma delle misure protettive.

Infatti, ai sensi dell'art. 18 co. 5 CCII gli istituti finanziari nei cui confronti operano le misure protettive non possono revocare le linee di credito già concesse, ma possono sospenderle sino alla conferma delle misure protettive. Una volta confermate le misure protettive tali istituti finanziari non possono più mantenere la sospensione, salvo l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Ai sensi dell'art. 16 co. 5 quarto periodo CCII “L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo



dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta".

Si rammenta che l'obiettivo della composizione negoziata è quello di consentire all'impresa in difficoltà di poter superare la temporanea crisi anche e "con" l'aiuto dei suoi creditori: in primis i creditori finanziari, i quali hanno tutto l'interesse a che una situazione di difficoltà emerga e venga gestita in fase precoce, proprio perché la tempestività di intervento può permettere all'impresa di recuperare un equilibrio economico-finanziario tale da consentire a lei di continuare ad operare, ed alle banche di assicurarsi una prospettiva di rimborso. Ove, tuttavia, un simile obiettivo non dovesse risultare concretamente perseguitabile, solo allora le banche – proprio in virtù della necessità di assicurare il rispetto della disciplina prudenziale – potranno, in forza della previsione in commento, revocare/sospendere gli affidamenti, nonostante l'accesso dell'impresa alla CNC.

Quanto alla richiesta, specificata in udienza, di disporre nei confronti del Banco BPM la riattivazione delle linee di credito, allo stato sospese così come segnalato dall'esperto, si osserva che ai sensi dell'art. 18 co. 5 bis primo periodo CCII "Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale".

Ne consegue che, nel momento in cui interviene la conferma delle misure i creditori finanziari potranno confermare la sospensione delle linee di credito accordate ove dovessero ricorrere ragioni di vigilanza prudenziale adeguatamente identificate e poste alla base della motivazione assunta a fondamento della sospensione medesima.

Tale disposizione, come evidenziato dalla dottrina, è strettamente connessa alla disciplina di cui all'art. 22, comma 1 lett. a) CCII in tema di autorizzazione del Tribunale alla contrazione di finanziamenti prededucibili.

Infatti, se per un verso i creditori finanziari non possono per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata interrompere il sostegno finanziario, per altro verso essi possono essere disponibili a ripristinare l'utilizzo delle stesse richiedendo all'impresa l'ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale alla concessione del beneficio della prededuzione.

La sospensione degli affidamenti disposta per ragioni di vigilanza prudenziale, pertanto, ha carattere eccezionale e deve quindi essere specificatamente motivata.

Certamente non spetta al Giudice in questa sede valutare nel merito l'osservanza di tale disciplina in quanto ciò attiene al rapporto contrattuale tra le parti, ma non vi è dubbio che sia oggetto della presente valutazione l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative da parte di tutti i soggetti, ivi comprese le banche.

Nel caso concreto sulla base della documentazione in atti non risulta dimostrata che l'attuale perdurare della sospensione delle linee di credito da parte di BPM è determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale ed è quindi da ritenersi del tutto illegittima e priva di una vera ed effettiva motivazione. In altri termini non si evincono le ragioni che giustificino, anche con il riferimento alla normativa di settore nazionale e comunitaria di settore, che quella sospensione non sia un modo per ostacolare le trattative ma perché emergono elementi di criticità tali da imporre secondo in aderenza alla disciplina prudenziale la sospensione del rapporto contrattuale pendente.



Ciò proprio perché la disciplina prudenziale richiede la valutazione del merito creditizio venga fatta in maniera continuativa per l'intera durata della relazione contrattuale, al fine di assicurare la puntuale rilevazione delle esposizioni creditizie deteriorate.

4.2. Richiesta nei confronti degli istituti finanziari riguardanti la sospensione dei contratti di finanziamento in essere e l'inibitoria dei poteri di autotutela.

La ricorrente in via cautelare ha altresì chiesto nei confronti di BPM di disporre “*la sospensione dei futuri obblighi di versamento delle somme dovute in relazione ai contratti di Mutuo BPM e Finimport BPM*” nonché nei confronti di BPM e ISP di disporre “*l'inibitoria della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine di pagamento delle rate a scadere e/o di revocare e/o risolvere i contratti in essere in pendenza di trattative a fronte di inadempimenti verificatisi dopo la pubblicazione dell'Istanza ex art. 12 CCII*”.

A ben vedere, con riferimento a tale ultima richiesta, la domanda cautelare è inammissibile in quanto ha ad oggetto il riconoscimento di effetti tipici già prodottisi in virtù della pubblicazione della richiesta di misure protettive e oggi qui confermati (art. 18 co. 5 CCII).

Quanto, invece, alla prima richiesta essa invero mira ad ottenere un effetto abnorme rispetto alla all'impianto normativo.

Infatti, come già esposto nel par. precedente, le norme sopra citate garantiscono all'imprenditore in crisi che ha intrapreso una composizione negoziata con prospettive concrete di risanamento un sostegno da parte degli istituti finanziari attraverso il meccanismo protettivo sopra descritto.

Pertanto, come detto, ai sensi dell'art. 18 co. 5 e co 5 bis CCII gli istituti finanziari nei cui confronti operano le misure protettive non possono revocare le linee di credito già concesse, ma possono sospenderle sino alla conferma delle misure protettive. Una volta confermate le misure protettive tali istituti finanziari non possono più mantenere la sospensione, salvo l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Non solo ma, più in generale per tutti i creditori, ivi compresi quelli finanziari, l'art. 18 co. 5 CCII sterilizza i poteri di autotutela contrattuale del contraente con riferimento gli inadempimenti anteriori all'istanza di composizione negoziata.

In tale contesto la misura qui richiesta mira, invero, a far ottenere all'imprenditore un vantaggio che è ultroneo rispetto a quello voluto dal legislatore, in quanto la sospensione è diretta a sterilizzare i poteri di autotutela contrattuale delle banche per inadempimenti successivi all'istanza stessa, ed è al contempo non funzionale al percorso compositivo e alla conduzione delle trattative, in quanto va ad incidere sull'oggetto stesso delle trattative, alterando quindi l'equilibrio tra le parti nella trattativa e comportando di fatto un'anticipazione degli effetti degli accordi in corso di negoziazione.

A ciò si aggiunga che la disciplina ha previsto per un verso che le banche non possono sospendere le linee autoliquidanti (salvo l'ipotesi della vigilanza prudenziale) e, per altro verso, che i contraenti non possono esercitare i poteri di autotutela negoziale per inadempimenti anteriori all'istanza di composizione negoziata, pertanto la richiesta di sospensione “*dei futuri obblighi di versamento*” delle rate di mutuo da parte dell'imprenditore all'interno di un percorso stragiudiziale si pone in contrasto con quanto voluto dal legislatore.

Inoltre, tale domanda non appare in linea con i doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 4 CCII e difetta del requisito del *fumus bonis iuris* traducendosi di fatto non in una misura strumentale al buon

esito delle trattative tra tutti i soggetti coinvolti ma in un indebito vantaggio unicamente in favore dell'imprenditore. A ben vedere, infatti, la moratoria per futuri inadempimenti derivante all'accoglimento del provvedimento cautelare si pone in contrasto con le prospettive concrete di risanamento tenuto conto che rende incerta la capacità dell'impresa di far fronte ai debiti "correnti".

4.3 Richiesta nei confronti degli istituti finanziari di inibire la segnalazione della società alla Centrale Rischi e alla Crif

Con un'ulteriore richiesta cautelare la ricorrente ha chiesto di disporre nei confronti di BPM ed ISP "l'inibitoria di procedere con la segnalazione della Società alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti".

Come noto, ai sensi dell'art. 16 co. 5 CCII "Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario".

Come altresì già detto, ai sensi dell'art. 18 co. 5 e co. 5 bis CCII, gli istituti finanziari nei cui confronti operano le misure protettive non possono revocare le linee di credito già concesse, ma possono sospenderle sino alla conferma delle misure protettive; una volta confermate le misure protettive tali istituti finanziari non possono più mantenere la sospensione, salvo l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Pertanto, in base alla disciplina vigente, l'accesso alla composizione di per sé non porta ad una diversa classificazione del credito; da qui la necessità che gli istituti bancari valutino, di volta in volta, se l'impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l'applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento.

Inoltre, tenuto conto che per effetto delle misure protettive gli istituti finanziari non possono revocare le linee di credito, è inevitabile che, in base alla disciplina attuale, l'accoglimento di tale misura richiede un *quid pluris* con riferimento ai presupposti del *fumus* e del *periculum*, nonché al requisito della proporzionalità rispetto a quanto dedotto e rappresentato dalla ricorrente.

Infatti, posto che le predette segnalazioni costituiscono un adempimento di un dovere da parte delle banche, nel caso di specie non è stato rappresentata e allegata l'attualità della richiesta, tenuto conto che non emerge affatto che gli istituti di credito stanno procedendo ad una segnalazione illegittima. Anzi lo stesso esperto in udienza ha affermato che, con riferimento alla posizione di BPM, l'istituto finanziario resta in attesa della delibera di riattivazione o confermativa e che solo successivamente a quest'ultima scatta l'obbligo di segnalazione alla centrale rischi.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta è allo stato inammissibile.



4.4. Richiesta nei confronti degli istituti finanziari di divieto di compensazione

Con un'ulteriore richiesta cautelare la ricorrente ha chiesto nei confronti di BPM “*l'inibitoria di procedere a forme di recupero, quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni, dei crediti derivanti dai contratti di affidamento e di finanziamento in essere*”.

A tal riguardo, richiamando i principi espressi nel par. 3 e alla luce delle considerazioni già svolte con riferimento alla conferma delle misure protettive, va osservato che tale richiesta può trovare qui accoglimento, per la medesima durata delle misure protettive (120 giorni).

Da quanto dedotto dalla ricorrente, dalle affermazioni espresse dall'esperto, nonché in assenza di contestazione da parte dell'istituto finanziario, si evince che trattasi innanzitutto di una misura temporanea, necessaria e funzionale ad assicurare, attraverso la cristallizzazione del passivo, le condizioni perché si possano svolgere le trattative e giungere ad un buon esito delle stesse.

In secondo luogo, ricorrono i requisiti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*, tenuto conto che, come già affermato nel par. 3, sussistono ragionevoli e concrete prospettive di risanamento e che, in caso di mancata concessione di tale misura, la ristrutturazione qui rappresentata sarebbe pregiudicata o comunque ostacolata, con conseguente frustrazione degli interessi cui tende il percorso “compositivo”.

Del resto, rispetto al sacrificio imposto a chi la subisce, tale misura è pienamente adeguata e proporzionale, tenuto conto che, come osservato dallo stesso esperto, per la Banca si tratta di assumere un rischio “incrementale” e che in ogni caso restano salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esito della CNC.

In conclusione, la suddetta richiesta cautelare può trovare qui accoglimento per la medesima durata delle misure protettive.

4.5 Richiesta nei confronti degli istituti finanziari di inibire l'escussione della garanzia MCC.

Con un'ultima richiesta cautelare la ricorrente ha chiesto di disporre nei confronti di BPM, “*l'inibitoria della possibilità di escludere la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale s.p.a. in relazione ai contratti di Mutuo BPM e Finimport BPM*”, da quanto dedotto dalla ricorrente e dalle affermazioni espresse dall'esperto, nonché in assenza di contestazione da parte dell'istituto finanziario, si evince la sussistenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora* del provvedimento cautelare richiesto, che appare necessario e funzionale alla conduzione e favorevole conclusione delle trattative in corso, anche per il rilievo che l'escussione della garanzia MCC comporterebbero l'irrimediabile dispersione dei valori aziendali e vanificherebbero l'auspicabile risanamento dell'attività d'impresa. D'altronde, in caso di diniego dell'inibitoria, vi sarebbe l'esigenza di appostare la liquidità per l'intero quantomeno come fondo rischi ed accantonamento.

Parimenti, quanto alla proporzionalità della misura, nessun pregiudizio irreparabile è dedotto per la mancata escussione della garanzia nel periodo di durata della CNC, e, peraltro, il singolo istituto finanziario potrà avvalersi della garanzia non appena la negoziazione in campo non sortirà l'esito auspicato. Non solo, ma a ben vedere rispetto al sacrificio imposto a chi la subisce, tale misura è pienamente adeguata e proporzionale, tenuto conto che, come osservato dallo stesso esperto, per la Banca si tratta di assumere un



rischio "incrementale" e che in ogni caso restano salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esito della CNC.

In conclusione, la suddetta richiesta cautelare può trovare qui accoglimento per la medesima durata delle misure protettive.

P.Q.M.

1. conferma le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali di [REDACTED];
2. fissa per tali misure protettive concesse il termine di durata di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (31.10.2025) e quindi **sino al 28.2.2026**;
3. avverte che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 CCII, i creditori interessati dalle misure protettive non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
4. avverte che, ai sensi dell'art. 18 co. 5 CCII, i creditori - compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti - interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 comma 1;
5. avverte che, ai sensi dell'art. 18 co. 5 bis CCII, dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;
6. avverte che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
7. inibisce a BPM di procedere a forme di recupero, quale la compensazione con i flussi di cassa generati durante la fase delle negoziazioni, dei crediti derivanti dai contratti di affidamento e di finanziamento in essere per la durata di centoventi giorni e dunque **sino al quindi sino al 28.2.26**;
8. inibisce a BPM di escludere la garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale s.p.a. in relazione ai contratti di Mutuo BPM e Finimport BPM per la durata di centoventi giorni e dunque **sino al quindi sino al 28.2.26**;
9. dichiara inammissibili le ulteriori richieste cautelari di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto

Milano, 20/01/2026

Il Giudice

Grippo Rosa